

**COMUNE DI CHIEVE**  
**Provincia di Cremona**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

**Approvato con delibera del CC n.17 del 30.05.2023**

## Sommario

Titolo I° - Istituzione e ambito di applicazione del tributo.....	4
Articolo 1 — Oggetto del regolamento .....	4
Articolo 2 — Istituzione della Tributo .....	4
Articolo 3 — Definizioni.....	4
Articolo 4 — Soggetto Attivo .....	7
Titolo II° - Presupposto e soggetti passivi.....	7
Articolo 5 — Presupposto per l'applicazione del Tributo .....	7
Articolo 6 — Soggetti passivi .....	8
Articolo 7 — Locali e aree scoperte non soggetti al tributo .....	8
Utenze domestiche.....	9
Utenze non domestiche.....	9
Articolo 8 — Modalità di computo delle superfici.....	9
Titolo III° - Determinazione del tributo.....	11
Articolo 9 — Determinazione della Tariffa.....	11
Articolo 10 — Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....	11
Articolo 11 — Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....	12
Articolo 12 —Istituzioni scolastiche statali.....	12
Articolo 13 — Servizio attivo .....	12
Articolo 14 — Tariffa Puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND.....	13
Articolo 15 — Tributo provinciale .....	13
Titolo IV° - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni .....	13
Articolo 16 — Riduzioni Utenze domestiche.....	13
Articolo 17 — Riduzioni Utenze domestiche – Compostaggio Domestico .....	14
Articolo 18 — Riduzioni Utenze non domestiche.....	14
Articolo 19 —Ulteriori riduzioni ed agevolazioni.....	15
Articolo 20 — Riduzioni per esercizi pubblici privi di apparecchi con vincita di denaro .....	15
Articolo 21 —Agevolazioni per avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche .....	16
Articolo 22 — Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche e uscita dal servizio .....	16
Articolo 23 — Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche e uscita dal servizio .....	17
Titolo V° - Dichiarazione, riscossione, rimborsi e penalità.....	18
Articolo 24 —Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.....	18
Utenze domestiche.....	19
Utenze non domestiche.....	19
Articolo 25 —Modalità di versamento e sollecito pagamento .....	19
Articolo 26 —Rimborsi e compensazioni .....	20
Articolo 27—Funzionario responsabile.....	20

Articolo 28—Verifiche ed accertamenti.....	21
Articolo 29—Sanzioni e interessi.....	21
Titolo VI° - Disposizioni finali e transitorie.....	22
Articolo 30—Riscossione coattiva .....	22
Articolo 31—Entrata in vigore e abrogazioni.....	22
Articolo 32—Disposizione finale.....	22
Articolo 33—Clausola di adeguamento.....	22
(Allegato A) TABELLA A - Utenza Domestica – numero componenti familiari.....	23
(Allegato B) TABELLA B - Utenze Non Domestiche comuni fino a 5.000 abitanti Classe 1 - musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
(Allegato C) TABELLA C – Tabella di riduzione superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali .....	27

## Titolo I° - Istituzione e ambito di applicazione del tributo

### Articolo 1 — Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina l'entrata relativa alla tari prevista dai commi dal 639 al 705, dell'art 1, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani avviati a recupero riciclo e smaltimento, svolto dai comuni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato Art. 1 della Legge di Stabilità 2014.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Articolo 2 — Istituzione della Tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo TARI, a copertura dei costi relativi il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani avviati a recupero riciclo e allo smaltimento, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'ART.14. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

### Articolo 3 — Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - I. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - II. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - III. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

#### Articolo 4 — Soggetto Attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### Titolo II° - Presupposto e soggetti passivi

#### Articolo 5 — Presupposto per l'applicazione del Tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché siano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Sono escluse dalla tassazione:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
5. Sono esenti le utenze prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliare (servizio idrico, gas e altri), per le quali non è possibile la cessazione autonoma.
6. Definizioni:
  - a) locali: strutture stabilmente infisse a suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
  - b) aree scoperte: sia superfici prive di "locali" di cui alla lett. a), come, a titolo esemplificativo, le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti.
  - c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
  - d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, e le attività produttive in genere.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## Articolo 6 — Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Il Funzionario responsabile, designato ai sensi della vigente normativa, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'Art. 1117 del codice civile e al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal precedente comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.
4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, il tributo è dovuto dall' utilizzatore dei locali ed è associato ad un nucleo di persone pari al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Per famiglia anagrafica si deve intendere l'insieme di persone legate da qualsiasi vincolo, coabitanti e aventi dimora abituale nell'unità immobiliare di tipo abitativo, così come definita e iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di cui sopra sono quelli per i quali l'attività è conseguente a una autorizzazione amministrativa/segnalazione di inizio attività rilasciata dal competente ufficio.
7. A tali superfici viene applicata la tariffa non domestica di alberghi senza ristorante, considerata la minor produzione di rifiuto potenziale, con una riduzione nella misura del 30%.

## Articolo 7 — Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.



### Utenze domestiche

- a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- c) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

### Utenze non domestiche

- a) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - b) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - c) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
  - d) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - e) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - f) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - g) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree scoperte degli stabilimenti industriali;
  - h) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti (le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio);
  - i) superfici di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali a essi accessori quali spogliatoi, servizi, gradinate, ecc..
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### Articolo 8 — Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle

unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 11 l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.
5. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
  - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
  - c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
7. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
  - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi e la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree scoperte o per la particolarità dell'attività esercitata, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, la superficie assoggettabile è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento secondo la Tabella di Riduzione delle Superfici (Allegato C) allegata al presente regolamento. Le percentuali di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.
  - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
  - c) Allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle suddette aree sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico – salvo il caso

di stipula di apposita convenzione – pena applicazione delle sanzioni previste dal c. 649 art. 1 della L. 147/2013.

- d) Le superfici che non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani per il particolare uso cui sono destinate
8. L' esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato e risultante da denuncia originaria o di variazione ai fini del tributo da presentarsi con le modalità previste dal presente regolamento.

## Titolo III° - Determinazione del tributo

### Articolo 9 — Determinazione della Tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Nettezza Urbana e il Regolamento per la Gestione della piazzola comunale.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dalle deliberazioni ARERA in materia, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. Il costo del servizio è determinato sulla base del Piano Economico Finanziario dall'art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147 e dagli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA).
5. Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento, in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

### Articolo 10 — Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione – come da Allegato “TABELLA A” – Utenze domestiche (Allegato A) del presente Regolamento.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà – fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
5. Per le utenze domestiche intestate ai soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione intestati anche ad un soggetto residente nel Comune (seconda casa), viene fissato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a UNO, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

7. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
8. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

#### Articolo 11 — Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato "TABELLA B -Utenze non domestiche (Allegato B)" del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_d$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

#### Articolo 12 — Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.

#### Articolo 13 — Servizio attivo

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito e attivo.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto, dai contribuenti coinvolti, nella misura del 20% del tributo.

3. Nelle zone in cui non si effettua la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri, calcolati su strada carrozzabile e a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al precedente comma, in caso di fuori zona, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo, con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo di “Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione” e viene meno a decorre dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. L’ interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione del tributo.

#### Articolo 14 — Tariffa Puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND

1. I rifiuti ingombranti indifferenziati e vegetali conferiti dalle utenze non domestiche presso le piattaforme sovracomunali e/o centri di raccolta dotati di sistema di pesatura e accompagnati da formulario di identificazione verranno imputati in tariffa variabile, per quantitativi conferiti superiori a 10 Tonnellate e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.
2. Per il calcolo di questa quota di tariffa variabile, si utilizzano i dati effettivi registrati al 31.12 di ogni anno e la tariffa viene imputata a consuntivo

#### Articolo 15 — Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all’ART.7, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all’ART.13, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’articolo 19, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al D.lgs. 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia del 01/07/2020.

### Titolo IV° - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

#### Articolo 16 — Riduzioni Utenze domestiche

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 6 mesi nell’anno solare: riduzione del 30%;
  - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero per motivi di studio o di lavoro: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione (Articolo 24). Le riduzioni cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
4. La riduzione complessiva non può comunque superare il 50% delle quote fissa e variabile.

#### Articolo 17 — Riduzioni Utenze domestiche – Compostaggio Domestico

1. Oltre alla raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti, il Comune incentiva la pratica del cosiddetto "compostaggio domestico". Agli utenti che effettuano tale pratica in modo continuativo (per più di 6 mesi in un anno), utilizzando i rifiuti vegetali e gli avanzi biodegradabili del cibo prodotti dal proprio nucleo familiare concede, previa richiesta scritta, una riduzione pari al 15% della componente variabile della tassa smaltimento rifiuti.
2. I requisiti e le condizioni necessarie per ottenere tale riduzione tributaria sono i seguenti:
  - a) Possesso o disponibilità, dimostrabile o documentabile, da parte del contribuente di un'area pertinenziale dell'abitazione superiore a 80 mq;
  - b) Pratica reale e continuativa, verificabile in ogni momento da parte del Comune mediante personale dipendente o delegato dal Sindaco in possesso di specifico documento di riconoscibilità, del compostaggio domestico, utilizzando una o più tra le tecniche possibili (cumulo, rete, compostiera fissa o rotante, cassetta con lombrichi, ecc.);
  - c) Effettuare il compostaggio esclusivamente con compostiere chiuse in aree superiori a 80 mq e inferiori a 1.000 mq oppure se la distanza del luogo di compostaggio è inferiore a 5 metri dal confine dell'abitazione più vicina; d) divieto di comportamenti atti a recare danni a terzi;
  - d) Divieto di conferire scarti vegetali ed organici alla raccolta ordinaria dei rifiuti solidi urbani.
3. L'applicazione della riduzione tariffaria per compostaggio domestico avrà luogo solo se verranno rispettati i criteri sopra citati.
4. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi e ha valore dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'agevolazione viene calcolata a consuntivo, col rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
5. I cittadini che dichiarano di praticare il compostaggio in modo continuativo già da alcuni anni e presentano istanza entro e non oltre il 02 maggio, hanno diritto a beneficiare della riduzione.
6. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni ed i requisiti sopra descritti.
7. Nel caso in cui venga meno la possibilità e/o la volontà di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Tributi e il beneficio tariffario decade dal mese successivo alla dichiarazione fatta.
8. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tassa, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando sanzioni e interessi previsti dalla normativa.

#### Articolo 18 — Riduzioni Utenze non domestiche

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: Locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, adibiti ad attività stagionali e periodiche purché non superiori a 6 mesi nell'anno solare: riduzione del 30%. Per le utenze non domestiche (attività), le condizioni appena richiamate devono risultare dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La tariffa del tributo è ridotta del 50% per le superfici relative alle aree scoperte operative delle utenze non domestiche, con una destinazione specifica a servizio dell'attività.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione

(Articolo 24). Le riduzioni cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. La riduzione complessiva non può comunque superare il 50% delle quote fissa e variabile.
6. Le attività che donano i prodotti destinati a uso alimentare prossimi alla scadenza ad associazioni benefiche con le quali sia stata stipulata apposita convenzione possono usufruire di una riduzione dell'indice Kd, nelle stesse modalità previste per l'avvio a recupero, fornendo la dichiarazione delle associazioni destinatarie dei prodotti.

#### Articolo 19 — Ulteriori riduzioni ed agevolazioni

1. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico – sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), applicando un abbattimento della tariffa nella misura del 30%, per tenere conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti e della localizzazione in area agricola. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata dagli uffici competenti del Comune, dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste.
2. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013.

#### Articolo 20 — Riduzioni per esercizi pubblici privi di apparecchi con vincita di denaro

1. Per le utenze non domestiche che esercitano, a titolo principale, attività di bar, ristorante o di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 15% sulla tariffa TARI.
2. Sono in ogni caso escluse le utenze che non possono per legge installare i sopra citati apparecchi.
3. Tale riduzione si applica:
  - a) Ai circoli ricreativi limitatamente alla parte di superficie destinata ad attività di tipo bar con somministrazione;
  - b) Per le attività in regola con i pagamenti negli anni precedenti della tassa dei rifiuti (TARSU-TARES e TARI);
  - c) La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare all'Ufficio Tributi del Comune a pena di decadenza entro il 31 Gennaio di ogni anno.
4. Per beneficiare della riduzione, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine fissato al 02 Maggio.
5. In caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della relativa attestazione.
6. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, l'utente è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
7. La riduzione di cui al presente articolo sarà soggetta a controlli da parte della Polizia Locale.
8. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013.

Articolo 21 —Agevolazioni per avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche

1. E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo/recupero le frazioni dei propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013 e alla Deliberazione ARERA n. 15/2022.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo/recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, parte dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo/recupero così determinata:
  - a) 15%, nel caso di riciclo/recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - b) 30%, nel caso di riciclo/recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - c) 40%, nel caso di riciclo/recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - d) 60%, nel caso di riciclo/recupero di oltre il 75%. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8 comma 5, all'intera superficie imponibile.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta al Comune, a pena di decadenza, apposita domanda entro il 31 gennaio, indicando i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero/riciclo con le modalità di cui al successivo art. 14 bis.

Articolo 22 — Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche e uscita dal servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, ferma restando la possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza biennale dietro richiesta della UND e previa istruttoria per la verifica di compatibilità con il livello di servizio svolto. La ripresa potrà avvenire dietro richiesta dell'UND che dovrà pervenire entro il 30 giugno e con decorrenza dall'anno solare successivo, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria di cui al periodo precedente.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della suddetta facoltà e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico utilizzando il modello predisposto dallo stesso, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello messo a disposizione dagli uffici Tributi e Tecnico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di



- primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine previsto dal presente regolamento è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
  7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti.
  8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
  9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
  10. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente secondo le modalità del successivo articolo 23.
  11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le infedeli od omesse dichiarazioni.
  12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### Articolo 23 — Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche e uscita dal servizio

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico – secondo le modalità dei precedenti artt. 13 e 14 - presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, sulla base della modulistica messa a disposizione dall'Ente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) I dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) I dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) I dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) I dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) I dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi, l'Ente comunica l'esito della verifica all'utente.

## Titolo V° - Dichiarazione, riscossione, rimborsi e penalità

### Articolo 24 — Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in originale, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo e comunque alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
5. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC con firma digitale.
6. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite PEC. La tassazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine indicato al punto 4 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
9. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
10. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o da uno dei soggetti conviventi, oppure dal proprietario dell'immobile in caso non sia possibile reperire l'inquilino, entro il termine indicato al punto 4 del presente articolo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 4, se più favorevole.
13. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 4, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
15. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione (via/viale/piazza, n° civico e n° interno ove esistente), superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Copia planimetria dell'immobile;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti, ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- g) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione, in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- h) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC;
- b) Generalità del legale rappresentante o del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società.
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e loro partizioni interne, superfici aree scoperte e relative destinazioni d'uso, allegando le relative planimetrie aggiornate;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Articolo 25 — Modalità di versamento e sollecito pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere

il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate aventi cadenza il 16 del mese di luglio, settembre e novembre di ogni anno. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Il contribuente può chiedere la rateizzazione del tributo indicato nell'invito di pagamento, entro la scadenza del termine di pagamento dell'importo che si intende rateizzare, nel rispetto delle condizioni come previste dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali – Titolo III – Gestione delle Entrate (delibera C.C. n. 6 del 15.03.99 – modificato con delibera C.C. n. 2 del 20.01.2014 e C.C. n. 20 del 25.06.2020).  
La rateizzazione può essere concessa ai contribuenti previa presentazione di Istanza di rateizzazione, compilata su appositi modelli forniti dall'Ente e può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, indirizzata all'Ufficio Tributi.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Il versamento della tariffa giornaliera non è dovuto qualora l'importo dovuto risulti inferiore a euro 2.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 28.

#### Articolo 26 — Rimborsi e compensazioni

1. La cessazione dà diritto al rimborso della Tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento, secondo il criterio dettato dall'Art. 1 comma 165 della Legge n. 296/2006.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si procede al rimborso di importi annuali dovuti inferiori a euro 12.

#### Articolo 27 — Funzionario responsabile

1. A norma del comma 692, dell'art.1 della Legge di Stabilità 2014, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

#### Articolo 28—Verifiche ed accertamenti

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013, nella legge n. 296 del 2006 e nella legge 160 del 2019.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il Comune può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
  - d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del codice civile.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di un sollecito di versamento, contenente le somme comprensive della tassa non versata, gli interessi legali e le spese di notifica da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione come previsto dall'Art. 1 c.695 della Legge 147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi dell'Art. 1 c.165 della Legge 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'Art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

#### Articolo 29—Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, come stabilito dall'Art. 13 del D.lgs. n. 471/97 e dall'Art. 13 del D.lgs. n. 472/97, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del D.lgs. n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
6. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## Titolo VI° - Disposizioni finali e transitorie

### Articolo 30—Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata sulla base delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di 12 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### Articolo 31—Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.

### Articolo 32—Disposizione finale

1. Le norme contenuto nel TITOLO V devono essere adeguate dal 1° gennaio 2023 alle disposizioni di ARERA in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### Articolo 33—Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

(Allegato A) TABELLA A - Utenza Domestica – numero componenti familiari

**TABELLA A  
(Allegato A)  
Utenza  
Domestica**

<b>Numero componenti familiari</b>
<b>1</b>
<b>2</b>
<b>3</b>
<b>4</b>
<b>5</b>
<b>6 e oltre</b>

(Allegato B) TABELLA B - Utenze Non Domestiche comuni fino a 5.000 abitanti

<b>Classe 1 - musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, Associazioni o istituzioni politiche, Associazioni o istituzioni culturali, Associazioni o istituzioni sindacali, Associazioni o istituzioni previdenziali, Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro, Associazioni o istituzioni benefiche, Associazioni o istituzioni tecnico-economiche, Associazioni o istituzioni religiose, Associazioni per la promozione e la difesa dell'ambiente e dei diritti degli animali, Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe, Scuole di ballo, Sale da gioco, Sale da ballo e divertimento, Musei e gallerie private, Scuole parificate di ogni ordine e grado, Scuole private di ogni ordine e grado, Asili nido, Centri di assistenza alle persone diversamente abili, Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati, Centri di istruzione e formazione lavoro, Teatri parrocchiali
<b>Classe 2- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>
Distributori carburanti, Aree scoperte distributori carburante, Campeggi
<b>Classe 3- Stabilimenti balneari</b>
Stabilimenti balneari
<b>Classe 4 - Esposizioni, autosaloni</b>
Saloni o locali finalizzati all'esposizione di autovetture anche se l'attività di vendita si svolge in altra sede, Saloni esposizione in genere, Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati, Gallerie d'asta; Autorimesse in genere, Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio, Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano, Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti, Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc., Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio, Magazzino deposito in genere senza vendita, Magazzini deposito di stoccaggio, Attività di giardinaggio
<b>Classe 5 - Alberghi con ristorante</b>
Alberghi, pensioni, affittacamere, Affittacamere e alloggi, Agriturismi, Bed and Breakfast, Case albergo, Locande, Ostelli per la gioventù, Foresterie – con ristorazione
<b>Classe 6 - Alberghi senza ristorante</b>
Alberghi, pensioni, affittacamere, Affittacamere e alloggi, Agriturismi, Bed and Breakfast, Case albergo, Locande, Ostelli per la gioventù, Foresterie – senza ristorazione
<b>Classe 7 - Case di cura e riposo</b>
Soggiorni anziani, Case di cura e riposo, Case per ferie, Colonie, Caserme e carceri, Collegi ed istituti privati di educazione, Collettività e convivenze in genere, Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
<b>Classe 8 - Uffici, agenzie, studi professionali</b>
Enti pubblici, Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli, Uffici Postali, Studi legali, Studi tecnici, Studi commercialisti/ragioneria, Studi medici/sanitari/veterinari, Studi privati, Studi di registrazione sonora, Studi di ingegneria, Uffici generici, Studio fotografico, attività di videoediting, Autoscuole, Laboratori di analisi generici, Laboratori odontotecnici, Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti, Agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse, Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco, Internet point, Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi, Emittenti radio tv pubbliche e private, Pompe funebri, Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, Laboratori di sviluppo e ricerca, Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, Servizi di supporto alle imprese, Attività dei call-center e dei customer-service, Organizzazioni di convegni e fiere, Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni materiali, Servizi di vigilanza privata, Attività di mediazione immobiliare, Attività di consulenza e di orientamento scolastico, Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, Attività di pulizia e disinfestazione (pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici).



<b>Classe 9 - Banche ed istituti di credito</b>
Istituti bancari di credito, Istituti assicurativi pubblici, Istituti assicurativi privati, Istituti finanziari pubblici Istituti finanziari privati, Attività dei servizi finanziari, Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, Attività delle società di partecipazione (holding), Attività economiche (finanziarie, assicurative ecc.) di POSTEITALIANE
<b>Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</b>
Negozi: librerie, cartolerie, profumerie, gioiellerie, oreficerie, negozi di abbigliamento, negozi di ferramenta, negozi di articoli casalinghi e per la persona, Esercizi commerciali genere non alimentari, negozi di pelletterie e calzature, esercizi di vendita di beni durevoli, uffici delle attività commerciali, chioschi vendita generi non alimentari, esposizioni e vendita di mobili, elettrodomestici e simili, esercizi di vendita di beni all'ingrosso generi vari, Negozi mercerie e filati, Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita , Mercato Pubblico Comunale, Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di beni durevoli
<b>Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>
Esercizi commerciali non alimentari tra cui: Edicole giornali, Tabaccherie, Ricevitorie lotto totip totocalcio, Farmacie, Copisterie, Mini market/bazar non alimentari, Locali di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
<b>Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere</b>
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc., Parrucchieri e barbieri, Servizi di cura per gli animali di compagnia, Elettricista, Vetraio, Lavanderia a secco, Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico, Idraulico (riparazione, installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas), Legatore, Tipografo, Tappezziere, Attività di serigrafia, Attività di preparazione alla stampa , fotoincisione, Riparazione calzature e articoli da viaggio, Realizzazione matrici per la stampa di etichette autoadesive di carta o plastica, Restauro mobili in legno, Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo, Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica, Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori, Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere, Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi, Laboratorio di sartoria, Laboratori e botteghe artigiane in genere, Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi, Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
<b>Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>
Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli, Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori, Carrozzerie, Elettrauto, Officine per la rettifica di parti meccaniche, Officine per la tornitura, Officine in genere, Officine per la riparazione pneumatici
<b>Classe 14 - Attività industriali con capannoni di produzione</b>
Stabilimenti industriali, Attività edili, marmisti, lidi e autodemolitori, uffici e magazzini delle attività industriali
<b>Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici</b>
Attività artigianali di produzione beni specifici, Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano, Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri, Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica, Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi, Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione, Fabbricazione di gadget in plastica, Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili), Fabbricazione di indumenti da lavoro, Fabbricazione di borse e prodotti in pelle, Fabbricazione di tende da sole e veneziane, Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica (saldatrici, piegatrici, riscaldatrici)
<b>Classe 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie</b>
Ristorazione con somministrazione, ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, Trattorie, Self – service, pub, Pizzerie, Tavole calde con o senza bar, Agriturismo, Osterie con cucina, Attività rientranti nel comparto della ristorazione, Mense popolari, Refettori in genere, Mense aziendali, Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione, Birrerie, Osterie senza cucina, Hamburgerie

<b>Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria</b>
Bar e altri esercizi simili senza cucina, Bar collegati ad attività alberghiera, Caffè, Bar pasticcerie, Gelaterie, Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una sede diversa da quella della produzione, Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all'ingrosso
<b>Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>
Negozi confetterie e dolci in genere, Negozi generi alimentari, Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca, Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico, Latterie, Macellerie, Salumerie, Pollerie, Prodotti ittici (pesce, ecc.), Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso, Bottiglierie, Magazzino per la vendita di vino – liquori - bevande alcoliche al dettaglio - all'ingrosso “porta a porta” e per corrispondenza, Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa classe
<b>Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste</b>
Plurilicenze alimentari e/o miste, Mini market non alimentari oppure misti non alimentari ed alimentari (esclusivamente prodotti confezionati) escludendo la vendita di prodotti alimentari “freschi”
<b>Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</b>
Negozi di frutta e verdura compresa la vendita di prodotti diversi anche confezionati (alimentari e non alimentari), Pescherie, Negozi di fiori, Locali vendita serre
<b>Classe 21 - Discoteche, night club</b>
Night clubs, Ritrovi notturni con bar ristoro, Clubs privati con bar ristoro, sale da ballo e da divertimento

(Allegato C) TABELLA C – Tabella di riduzione superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

<b>Utenze non Domestiche</b>	<b>perc/rid.</b>
✓ lavanderie a secco, tintorie non industriali:	30 per cento;
✓ laboratori fotografici, eliografie:	40 per cento;
✓ autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti:	35 per cento;
✓ gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici:	20 per cento;
✓ laboratori d'analisi:	25 per cento;
✓ autolavaggi, autoservizi, autorimesse:	30 per cento;
✓ allestimenti insegne:	25 per cento;
✓ tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie:	30 per cento;
✓ Magazzini senza alcuna vendita diretta	20 per cento